

**Risposta n. 337**

Roma, ...

**OGGETTO:** *Articoli 44 e 83 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Qualificazione fiscale di un uno strumento finanziario corredato da un'opzione put - Soggetti IAS/IFRS adopter*

**QUESITO**

La Società ALFA ha per oggetto la produzione e la commercializzazione di ...; essa può inoltre prestare a terzi l'assistenza e/o i servizi necessari alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti sopraindicati, oltre a servizi tecnici per ....

Nel corso dell'esercizio 2016, la Società ha sottoscritto un "*Investment Agreement*" con il fondo ..., per effetto del quale il Fondo ha acquisito una quota di minoranza della società pari al ... per cento del capitale.

Contestualmente, la Società, la propria Holding e il Fondo hanno sottoscritto una "*Put Option Agreement*" per effetto della quale in caso di esercizio dell'opzione da parte del Fondo, la Società sarà obbligata a riacquistare la partecipazione di minoranza contro disponibilità liquide a un prezzo stabilito, ovvero il più alto tra:

- il *fair value* delle azioni alla data di esercizio dell'opzione;

- l'ammontare pagato dagli investitori per acquistare la partecipazione di minoranza.

Tale diritto può essere esercitato all'ottavo anno dalla data del *closing*, oppure antecedentemente, ma solamente al verificarsi di determinate condizioni previste nell'accordo. L'istante precisa che nel caso in cui la Società dovesse, antecedentemente l'ottavo anno, conseguire una "*qualified IPO*" con un *enterprise value* maggiore di Euro ... milioni, il Fondo perderebbe il diritto a esercitare la *Put Option Agreement* e il relativo accordo sarebbe risolto in modo automatico.

Per effetto dell'entrata nella compagine sociale dei nuovi soci attraverso l'"*Investment Agreement*", il patrimonio netto della Società, nel corso dell'esercizio 2016, è aumentato di un importo pari a euro ... Mln.

Dallo statuto della società emerge che le azioni i tipo B - assegnate ai predetti nuovi soci (cfr. pag. 7 - "*Investment Agreement*") - si caratterizzano per alcuni diritti particolari attribuiti ai sottoscrittori, tra cui il cd. diritto speciale di recesso che può essere esercitato da tutti questi soci, al verificarsi di uno degli eventi speciali di recesso (articolo 30.3 dello Statuto). Costituiscono evento speciale di recesso, sempre secondo il medesimo statuto, tra gli altri, "*la scadenza dell'... anniversario dalla data di iscrizione del presente Statuto nel registro delle Imprese*". Infine, il valore di liquidazione delle azioni della tipologia B che dovrà essere corrisposto ai soci che le possiedono in occasione dell'esercizio del predetto diritto speciale di recesso sarà pari "*al maggiore tra (x) il valore di mercato delle Azioni (...) il corrispettivo versato dai Soci B per l'acquisto delle azioni B (...)*".

La società, inoltre, per effetto della sottoscrizione della *Put Option Agreement* su azioni proprie ha rilevato anche una "passività finanziaria" verso il socio di minoranza per euro ... Mln (pari al *fair value* della *Put Option* alla data di sottoscrizione) e ha reso indisponibili riserve di patrimonio netto per lo stesso ammontare.

La rilevazione della passività si è resa necessaria poiché, ai sensi dello IAS 32, paragrafo 23, “*il contratto che contiene l’obbligazione per l’entità di acquistare propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di disponibilità liquide o altre attività finanziarie dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell’importo di rimborso (...). La passività finanziaria è rilevata inizialmente al valore attuale dell’importo di rimborso ed è riclassificata dal patrimonio netto. Successivamente la passività è valutata in conformità all’IFRS 9 (a partire dal 2017). Qualora il contratto scada senza che vi sia consegna, il valore contabile della passività finanziaria è trasferito al patrimonio netto. L’obbligazione contrattuale dell’entità ad acquistare propri strumenti rappresentativi di capitale dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell’importo di rimborso, anche se l’obbligazione all’acquisto è subordinata all’esercizio da parte della controparte del diritto di rimborso (per esempio un’opzione put venduta che dà alla controparte il diritto di vendere all’entità strumenti rappresentativi di capitale propri dell’entità a un prezzo fisso)*”.

Per effetto di quanto previsto dai principi IAS/IFRS, inoltre, la Società, al termine di ciascun esercizio, valuta al *fair value* la passività finanziaria relativa alla *Put Option* sottoscritta, imputando a conto economico la differenza tra il valore del *fair value* dello strumento al 31/12 e il valore iniziale di iscrizione dello stesso.

Con la documentazione integrativa acquisita con nota prot. RU n. ... del ..., l’istante ha precisato che non sono considerati distribuibili gli utili rilevati in relazione alle plusvalenze registrate a conto economico in applicazione del criterio del *fair value*.

In tale sede è stato, inoltre, chiarito che lo strumento finanziario *Put Option Agreement* è stato classificato al livello 3 di *fair value* in quanto non sono stati ravvisati sul mercato dati osservabili e correttamente, ad avviso dell’interpellante, è stato classificato tra gli “altri debiti correnti” al fine di distinguere la passività finanziaria dalle altre passività di natura bancaria.

Ciò posto, chiede di sapere se le componenti reddituali derivanti dalla valutazione della passività finanziaria siano rilevanti ai fini IRES.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

La società ritiene che le componenti imputate a conto economico scaturenti dalle differenze di *fair value* della passività finanziaria siano fiscalmente irrilevanti poiché relative a un *Put Option* che ha come sottostante azioni proprie. A parere dell'istante, la qualificazione di operazione a carattere patrimoniale dell'acquisto e cessione di azioni proprie e della differenza tra il prezzo di rivendita e quello di acquisto deve essere estesa anche alle passività finanziarie aventi come contropartita le azioni proprie.

Ove così non fosse, ad avviso dell'interpellante si creerebbe un disallineamento di trattamento fiscale tra un acquisto di azioni proprie realizzato senza opzione e un acquisto di azioni proprie realizzato con opzione.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Si evidenzia preliminarmente che le considerazioni che seguono si basano esclusivamente su quanto affermato dal contribuente nell'istanza presentata e sull'esame della documentazione prodotta. Si rappresenta, inoltre, che il presente parere prescinde dalla corretta applicazione dei principi contabili operata dal contribuente in sede di predisposizione dei vari bilanci d'esercizio.

Si evidenzia altresì che esula dall'analisi della presente istanza di interpello ordinario la corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili, dei valori fiscali indicati in istanza e nei vari allegati prodotti, restando impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell'amministrazione

finanziaria volto alla corretta determinazione, qualificazione e quantificazione fiscale degli stessi.

La fattispecie prospettata riguarda gli aspetti relativi al corretto trattamento ai fini delle imposte sui redditi da attribuire ai maggiori o minori valori rilevati dalla società istante a seguito di un conferimento di denaro e di una contestuale sottoscrizione di una *put option* sulle partecipazioni attribuite in cambio al predetto conferimento.

Si è perciò in presenza di uno strumento finanziario, corredato da un'opzione put, la cui rilevanza fiscale deve essere assunta in considerazione dell'applicazione dell'articolo 5 decreto ministeriale 8 giugno 2011, così come rivisto a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 gennaio 2018.

Invero, ai sensi del comma 3-bis del menzionato articolo 5: *“In deroga al comma 1, assumono rilevanza fiscale, in relazione alle qualificazioni e classificazioni effettuate in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili, gli strumenti finanziari derivati incorporati negli strumenti finanziari di cui alla lettera b) del comma 1, a condizione che nessuno degli strumenti finanziari risultanti dallo scorporo presenti i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 44 del testo unico”*. Per converso, come precisato dalla relazione illustrativa al D.M. 10 gennaio 2018, *“laddove uno degli strumenti finanziari presenti i requisiti per essere considerato uno strumento simile alle azioni, lo scorporo contabile effettuato non assumerà rilievo fiscale, con la conseguenza che, ai fini fiscali, sarà necessario considerare lo strumento nella sua interezza giuridica”*,

L'articolo 5 del D.M. 8 giugno 2011 rimette perciò la qualificazione fiscale degli strumenti finanziari alle disposizioni normative di cui all'articolo 44 del TUIR.

La disposizione normativa appena menzionata estende ai titoli e agli strumenti finanziari che comportano la partecipazione ai risultati economici di una società o di un affare il medesimo regime fiscale delle azioni. In particolare, la citata disposizione, ai fini delle imposte sui redditi, al comma 2, lettera *a*), considera simili alle azioni *“i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi”*.

Come ricordato in proposito dal paragrafo 1.1 della circolare n. 4/E del 18 gennaio 2006, *“per i titoli emessi da soggetti residenti in Italia - a norma della lettera a), del comma 2, dell'articolo 44 del TUIR - è sufficiente la previsione di una remunerazione totalmente legata ai risultati economici di un'impresa (o di una società appartenente al suo gruppo o di un singolo affare), per assimilare il titolo o lo strumento finanziario ad una partecipazione societaria, indipendentemente dal rapporto sottostante in base al quale il titolo è stato creato. In questi casi, infatti, il titolo è considerato “partecipativo” anche se incorpora un rapporto di mutuo”*.

Con specifico riferimento alla partecipazione ai risultati economici, la predetta circolare n. 4/E del 2006 ha chiarito che la stessa *“deve essere effettiva”*, non essendo *“sufficiente che la remunerazione sia soltanto parametrata agli utili della società né tantomeno che sia collegata esclusivamente a parametri finanziari (es. andamento di un indice, di prezzi o di valori di titoli azionari e obbligazionari) ovvero a parametri diversi dai risultati economici di un'impresa o di un affare”*.

Il paragrafo 2.3 della circolare n. 26/E del 2004 ha, inoltre, chiarito che l'assimilazione prevista dall'articolo 44, comma 2, lettera *a*), del TUIR *“risponde all'esigenza di garantire che la predetta remunerazione possa scontare, sia in capo ai percipienti che in capo alla società erogante, il medesimo regime fiscale cui sono soggetti gli utili da partecipazione”*.

*Occorre innanzitutto rilevare che l'assimilazione alle azioni riguarda esclusivamente gli strumenti finanziari rappresentati da titoli o certificati (la norma fa riferimento ai "titoli e altri strumenti finanziari").*

*In secondo luogo, la norma recata dall'articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, deve essere interpretata in parallelo con il disposto dall'articolo 109, comma 9, lettera a), del TUIR, che - ai fini della determinazione del reddito d'impresa - estende alla remunerazione dei titoli e strumenti finanziari, comunque denominati, di cui all'articolo 44, qualora essa comporti direttamente o indirettamente la partecipazione ai risultati economici della società, lo stesso trattamento previsto per gli utili.*

*Con riferimento, invece, ai titoli e strumenti finanziari per i quali sia configurabile una partecipazione "indiretta" ai risultati economici societari o di un affare - nella dizione utilizzata dall'articolo 109, comma 9, lettera a), del TUIR - occorre considerare che, come specificato nella relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 344 del 2003, "l'indeducibilità non è estesa ai proventi per i quali la connessione con i risultati economici dell'impresa riguarda unicamente l'an, ma non il quantum, della corresponsione dei proventi e/o del rimborso ai sottoscrittori (come nel caso dei titoli con tasso di rendimento prestabilito, per i quali il pagamento degli interessi in una certa misura sia subordinato all'esistenza di utili ovvero alla effettiva distribuzione di dividendi da parte dell'emittente o di altra società del gruppo". In questi casi, infatti, non si realizza neppure una partecipazione "indiretta" ai risultati economici della società".*

Ciò premesso, il *Put Option Agreement* prevede al paragrafo 4.1.1 che il prezzo dell'opzione sia il maggiore tra il *fair value* della società moltiplicato per la percentuale delle partecipazioni detenute dagli investitori e l'ammontare pagato dagli investitori per l'acquisto delle azioni coperte da opzioni put, meno, in entrambi i casi, gli eventuali dividendi incassati ed eventuali indennità contrattuali percepite.

In considerazione di ciò, sia in relazione ai dividendi incassati durante il periodo di possesso delle azioni coperte da opzione put sia per il maggiore valore finale che potrebbe essere percepito rispetto a quello iniziale investito, si è in presenza di una partecipazione diretta ai risultati economici della società, nel senso sopra chiarito dalla citata circolare n. 26/E del 2004.

Lo strumento finanziario suddetto va, perciò, ricondotto tra gli strumenti simili alle azioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *a*), del Tuir, con conseguente indeducibilità ai fini delle imposte sui redditi dei maggiori valori riconosciuti agli investitori assimilabili ai dividendi distribuiti.

Del pari, i maggiori o minori valori che dovessero essere registrati in contabilità annualmente in sede di valutazione dello strumento finanziario non assumeranno alcuna rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

II DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)